

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
LEGA CALCIO
COMITATO REGIONALE
TOSCANO



Stagione Sportiva 2007/2008

Comunicato Ufficiale n° 05

Sommario:

<i>Decisioni dalla Commissione Nazionale</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Decisioni dalla Commissione Nazionale</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Circolare Tecnica n° 3</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Spostamento Riunione S.T.A.</i>	<i>Pag. 10</i>

Firenze, 10 ottobre 2007

Il Comunicato Ufficiale è in rete e può essere scaricato dal Web collegandosi al sito <http://www.uon.it/firenze/calcioa.htm>, ai siti della Lega Calcio UISP Pisa (legacalcio.pisa@uisp.it), della UISP Valdicecina (www.uispcecina.it), della UISP Lucca Versilia (www.uispluccaversilia.org) e della UISP Pistoia (www.uispistoia.it) oppure può essere ricevuto direttamente per e-mail facendo pervenire il proprio indirizzo di recapito alla Segreteria, all'indirizzo calcio.toscana@uisp.it

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze
telefono: 055 432055 - fax 055 4249936

e-mail – calcio.toscana@uisp.it

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Arturo	ALBERTI	Comitato di	Massa
Alessandro	BALDI	Comitato di	Firenze
Natale	BARSOTTI	Comitato della	Versilia (LU)
Roberto	BERTANI	Comitato della	Valdicesina (LI)
Roberto	BOSCHI	Comitato di	Pistoia
Roberto	CELLAI	Comitato di	Empoli
Pasquale	COCCO	Comitato della	Valdera (PI)
Renzo	DONASOLDI	Comitato della	Zona del Cuoio (PI)
Antonio	LETI	Comitato di	Arezzo
Gabriele	MADDII	Comitato di	Siena
Mauro	MEONI	Comitato di	Prato
Paris	MONI	Comitato di	Pisa
Claudio	SALTALAMACCHIA	Comitato di	Grosseto
Simonetta	SERACINI	Comitato di	Prato
Vanessa	SPERA	Comitato di	Empoli

Presidente:

ALESSANDRO BALDI**DIREZIONE REGIONALE**

Baldi Alessandro, Bertani Roberto, Cellai Roberto, Leti Antonio, Meoni Mauro, Moni Paris

SEGRETERIA TECNICA**Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:30**

Segretario

Sgrò Fabio

SETTORE ATTIVITA'**Responsabile****Roberto Cellai**

Gruppo di Lavoro

Paris Moni, Barsotti Natale, Vanessa Spera

SETTORE DISCIPLINA**Responsabile****Meoni Mauro**Commissione Disciplinare
d' Appello:

Responsabile

Binazzi Pierluigi

Cipollini (Empoli), Carlesi (Pisa), Tronchi (Cecina), Piccioni (Prato),
Carlesi (Prato), Borselli (Firenze).

Giudice Sportivo:

Ricoprono tale incarico i Giudici delle Leghe Calcio Territoriali
competenti per le attività da esse organizzate**SETTORE ARBITRI****Responsabile****Roberto Bertani**

Designatore

Sergio Cosci

Delegato per gli Osservatori Speciali

Mauro Santoni

Gruppo di lavoro:

Corbelli Sergio, Pacini Giovanni, Fucini Giorgio, Bartalini Riccardo

**SI RICORDA ALLE ASSOCIAZIONI CHE LA SCADENZA
PER L'ISCRIZIONE ALLA COPPA TOSCANA E'
PREVISTA PER IL **17 OTTOBRE 2007****

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 13/07 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - Componente

Roberto Raviele - Componente

Christian Franchitti - Componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: ASSOCIAZIONE ASA Perbacco

Svolgimento del procedimento

Con atto del 20.06.2007 l'Associazione Sportiva ASA Perbacco con sede in Anghiari (Arezzo), a mezzo del proprio Presidente Sig. Ascanio Babbini, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 66 RD avverso la decisione n.65 del 12 giugno 2007 della Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio Regionale Toscana con la quale veniva ripristinato il risultato acquisito sul campo nella partita tra la ASA Perbacco e la GS Linea Tre valevole quale gara di finale del Campionato di calcio a 5 della Lega calcio del Comitato Provinciale di Arezzo: in sostanza veniva lamentato:

- a) In via preliminare la violazione dell'art. 70 RD (lett. i), dal cui accertamento ne deriverebbe la conseguente conferma delle decisioni del Giudice di prima istanza;
- b) Nel merito, l'illegittima partecipazione alla gara ASA Perbacco-GS Linea Tre del 18.05.2007 di n. 3 giocatori della Linea Tre, a conferma della decisione del Giudice di prime cure.

A fondamento della richiesta parte ricorrente, oltre che la presunta violazione dell'art. 70 RD, lett. j), sosteneva che i tre giocatori della squadra avversaria, sanzionati da provvedimento disciplinare di ammonizione nel corso della gara di semifinale, contrariamente a quanto verificatosi, non avrebbero potuto prendere parte alla gara della finale in quanto già diffidati.

A sostegno di quanto richiesto, la ricorrente ritiene che il Comunicato ufficiale con il quale è stata pubblicata la squalifica dei tre giocatori è stato tempestivo poiché pubblicato il giorno successivo (18.05.2007) alla disputa della gara (17.05.2007), nulla rilevando che la partita di finale si sia svolta lo stesso giorno 18 maggio, ed infatti parte ricorrente rileva come *"ogni Associazione deve attivarsi per prendere conoscenza delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, la loro ignoranza non può essere invocata a loro scusante"*.

Con controricorso del 23.06.2007, sottoscritto dal Presidente Sig. Testi Lorenzo, si costituiva l'Associazione Linea Tre 1360 la quale impugnava e contestava le richieste di controparte, insistendo per la conferma della decisione della Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio Regionale Toscana.

In primo luogo, la Linea tre asseriva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità, e ciò per la esplicita previsione di cui all'art. 72 RD.

Nel merito, a sostegno delle proprie ragioni, la Linea Tre richiamava il contenuto dell'art. 45, lett. a, RD, il quale statuisce che *"è facoltà delle Leghe calcio di prevedere che le squalifiche siano efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato, purché di ciò sia data notizia sulle Norme di partecipazione (art. 49/b e 50 RA)"*. Peraltro la difesa della controricorrente asserisce che il Comitato Provinciale di Arezzo non ha mai pubblicato Norme di partecipazione in deroga dell'art. 45, lett. a), comma 3.

Motivazione

Con il primo motivo di impugnazione ed in via pregiudiziale, parte ricorrente sostiene che “Linea Tre 1360” ha presentato appello avverso la decisione del Giudice sportivo di Arezzo violando il diritto di difesa in quanto non sarebbe stata chiamata in giudizio nella decisione pronunciata dinanzi al giudice sportivo di secondo grado.

Tale doglianza non può essere accolta. Non vi è dubbio che con riguardo alle procedure e ai termini di presentazione dei ricorsi la normativa distingue tra un procedimento ordinario e un procedimento in via d’urgenza. In quest’ultimo caso i termini e le stesse modalità di presentazione del ricorso subiscono evidenti e palesi modificazioni. La ragione di tale diversità procedurale va ravvisata nell’esigenza di decisioni celeri che assicurino, in casi particolari, la continuità e l’immediatezza dello svolgersi dell’evento sportivo (come le fasi con formula ad eliminazione diretta). Orbene, l’articolo 6 delle “Norme di partecipazione” del Campionato di calcio a 5 della Lega calcio del Comitato Provinciale di Arezzo prevede e qualifica espressamente come fase ad eliminazione diretta la fase dei play-off che comprende le migliori quattro squadre dei gironi “A” e “B”. Ne consegue che l’applicazione dell’articolo 72 III° comma del Regolamento di Disciplina, e cioè della procedura d’urgenza, non è errata ma corrisponde a quanto stabilito dalla normativa ivi richiamata.

Con il secondo motivo di ricorso l’associazione ricorrente lamenta l’illegittima partecipazione alla gara del 18.03.2007 degli atleti Santini Cristian, Ghinassi Alessandro e Santini Marco in quanto squalificati per il raggiungimento di ulteriore ammonizione. Va precisato come nel caso che interessa, e a differenza di quanto accade nel caso dell’espulsione, la terza ammonizione non comporta l’automatica squalifica del tesserato (circostanza che si verifica nel caso del tesserato espulso nel corso della gara) ma essa sarà valida solo dal momento in cui tale sanzione viene sancita sul comunicato ufficiale. Sebbene parte ricorrente ricorda come *“ogni Associazione deve attivarsi per prendere conoscenza delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, la loro ignoranza non può essere invocata a loro scusante”* tale norma va rettamente interpretata nel senso che le associazioni non possono giustificare eventuali irregolarità che siano state commesse dai propri appartenenti adducendo difficoltà connesse con il mancato reperimento del comunicato ufficiale. L’esempio può essere quello di un comunicato normalmente pubblicato su di un sito Web e che per qualsiasi causa non sia stato possibile scaricare o leggere dallo stesso. Difficoltà che possono essere superate mediante richiesta di invio dello stesso per fax o tramite copia da effettuare recandosi al comitato (in quanto lo stesso dovrebbe sempre avere a disposizione e pubblicare nell’albo l’originale dello stesso). In questo senso *“ogni Associazione deve attivarsi per prendere conoscenza delle sanzioni inflitte ai propri tesserati”* e non come invece sostiene parte ricorrente nelle sue difese. Ma nel caso che interessa il vero problema risiede sull’esecutività delle sanzioni.

E’ necessario, quindi, ricostruire l’accaduto. Dopo la gara di semifinale tra Associazione Linea Tre 1360 AR e Associazione Dracula Boys disputata il 17.05.2007 (giovedì) e conclusasi con la vittoria della prima per 4-3 risultava che tre atleti della Associazione Linea Tre 1360 AR, e precisamente i Sig.ri Santini Cristian, Ghinassi Alessandro e Santini Marco, erano stati ammoniti nel corso della gara di semifinale. Gli stessi atleti erano già in diffida per precedenti ammonizioni e quindi, come naturale conseguenza, ne sarebbe derivata la squalifica per recidiva di ammonizioni. Tuttavia la finale della manifestazione era stata già programmata per il giorno successivo e cioè in data 18.05.2007 (venerdì) con l’evidente difficoltà di applicazione della sanzioni disciplinari quale conseguenza di ciò che disponevano le norme di partecipazione del campionato. Infatti le stesse stabilivano all’articolo 27 che la squalifica per una giornata di gara derivante da terza ammonizione **“è esecutiva nella settimana che va dal lunedì al venerdì successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.”**

Non vi è dubbio che siamo di fronte ad una previsione ben precisa che regola in maniera chiara la fattispecie in esame. E’ pur vero che la Lega Calcio può disporre modifiche e variazioni di carattere operativo ma tali variazioni riguardano l’ambito strettamente organizzativo (spostare gare, differire l’orario di inizio di una partita, stabilire un diverso campo di giuoco, fissare anticipi, rinviare gare) e comunque applicabili alle esigenze riguardanti l’attività sportiva giammai intaccare i capisaldi dell’organizzazione nel suo complesso è ciò per il rispetto del principio di certezza imposto dalla Carta dei Principi. Uno di questi punti fermi riguarda la certezza delle decisioni disciplinari dove è richiesta **la pubblicazione del comunicato** quale forma essenziale di conoscenza a pena di nullità poiché solo da quel momento si presume la conoscenza (che non ammette prova contraria) dello stesso da parte di tutti gli associati con le relative sanzioni. Va anche detto che la Lega Calcio Uisp di Arezzo ha comunicato alle parti interessate, a mezzo posta elettronica, la squalifica dei tre atleti e tale mezzo di comunicazione, nel suo aspetto esteriore, è da considerarsi **valido** perché è consentita la comunicazione con fax o posta elettronica delle sanzioni disciplinare come precisa l’articolo 45 paragrafo a) del Regolamento di Disciplina, ma a cui deve seguire la successiva pubblicazione sul primo comunicato ufficiale. Tuttavia se pur valido il provvedimento **“è esecutivo nella settimana che va dal lunedì al venerdì successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.”**

Ne consegue che il provvedimento era da considerarsi esecutivo da lunedì 21 maggio 2007. Si è di fronte ad un provvedimento valido **la cui efficacia decorre dal lunedì successivo alla sua pubblicazione**

indipendentemente se allo stesso venga attribuita conoscenza il 17 maggio (giorno di invio e ricezione della posta elettronica) o il 18 di maggio (giorno della pubblicazione del comunicato ufficiale). Risulta evidente che non vi sia alcuna possibilità di eludere l'applicazione dell'articolo 27 delle norme di partecipazione della Lega Calcio Uisp di Arezzo con una diversa interpretazione della stessa regola. Ovviamente da un punto di vista etico e sportivo sarebbe stato più corretto che l'associazione Linea Tre 1360 AR di sua iniziativa, conoscendo la situazione, non facesse partecipare alla gara gli atleti in questione e ciò per far sì che la finale fosse priva di qualsiasi polemica o sospetto; ma dal punto di vista regolamentare nessuna critica si può muovere alla stessa né all'operato della Commissione d'Appello di Firenze che correttamente ha accolto, in riforma della decisione di primo grado, il ricorso dell'associazione Linea Tre 1360.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Rigetta il ricorso proposto dall' l'Associazione Sportiva ASA Perbacco riportandosi integralmente a quanto statuito dalla Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio Regionale Toscana;
- dispone il versamento della cauzione e il suo incameramento per effetto della dichiarazione del rigetto del ricorso proposto dall' l'Associazione Sportiva ASA Perbacco;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Territoriale Uisp Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.

Così deciso in Perugia, li 20.08.2007

F.to Gino Montecchi



F.to Roberto Raviele



F.to Christian Franchitti



CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 16/07 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - Componente

Roberto Raviele - Componente

Cristian Franchitti - Componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: A. S. D. SAN PAOLO

Con atto del 14 giugno 2007 l'Associazione A.S.D. San Paolo con sede in Prato partecipante al campionato U.I.S.P. categoria "Promozione" proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare d'Appello n.1 della stagione sportiva 2006/2007 che confermava integralmente quanto disposto dal giudice di primo grado della Lega Calcio Uisp di Prato in relazione al ricorso a suo tempo proposto dall'Associazione CDP Calcio Vaiano. Quest'ultima aveva rilevato, nella gara del 02.05.2007 tra G.S. Giglio-ASD CPD Calcio Vaiano, valevole per campionato U.I.S.P. categoria "Promozione" la partecipazione di un atleta in posizione irregolare perché militante in Figc e ciò in violazione della normativa generale che disciplina la partecipazione di tali atleti nelle manifestazioni ufficiali della Lega Calcio Uisp. Con la presente impugnazione parte ricorrente solleva l'illegittimità delle precedenti decisioni sulla base di tre motivi fondamentali: a) inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 71 R.d.; 2) carenza di prova riguardo la partecipazione del tesserato Gigliofiore a gare della F.I.G.C.; 3) nullità per mancata sottoscrizione della decisione da parte del giudice sportivo di primo grado. Pertanto accertate tali violazioni del Regolamento di Disciplina si chiede l'annullamento/nullità delle precedenti statuizioni degli organi di giustizia sportiva.

Svolgimento del procedimento

Con il primo motivo di impugnazione si sostiene che la decisione di primo grado andrebbe dichiarata inammissibile perché nell'iter procedurale manca il preannuncio di ricorso.

La censura non merita accoglimento. Il preavviso di presentazione del ricorso-esposto è sottoposto a due prescrizioni:

1) deve essere preannunciato al giudice sportivo entro le ore 24,00 del primo giorno feriale successivo alla gara cui ci si riferisce;

2) deve indicare, a pena d'inammissibilità, gli estremi della partita oggetto del reclamo. Dall'interpretazione letterale è evidente che la sanzione dell'inammissibilità è certamente applicabile nella seconda delle due prescrizioni che così dispone: "e deve indicare, a pena d'inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce".

La spiegazione di tale sanzione di natura procedurale è persino ovvia ove si pensi che senza tale indicazione il giudice sportivo è nell'impossibilità di individuare la gara stessa. Al contrario, nel caso di ritardo del preannuncio di reclamo non vi è alcun obbligo di sanzionare tale ritardo con l'inammissibilità perché, senza voler considerare il dato testuale che nulla menzione sul caso, è pur sempre possibile, per il giudice sportivo che non abbia ancora esaminato i rapporti di gara della giornata sportiva, non omologare l'incontro oggetto del preannuncio di reclamo seppure tardivo. Ed infatti non va dimenticato che funzione del preannuncio di reclamo (rectius: preannuncio di ricorso) è quello di impedire solo l'omologazione della gara in attesa che pervenga il ricorso e l'eventuale controricorso. Va da sé che il termine di 24 ore dalla fine della gara è un termine ordinatorio con la conseguenza che se esso non viene rispettato e il giudice omologa la gara (e ben potrebbe farlo anche in caso di preannuncio tardivo) non può poi l'associazione ricorrente lamentarsi della mancata omologazione. In sostanza, in caso di ritardato preannuncio di ricorso, è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice se omologare la gara o meno sempreché siano presenti gli estremi della gara oggetto di reclamo.

Con il secondo motivo di ricorso l'Associazione San Paolo sostiene che la decisione della

commissione di prima istanza è stata pubblicata in data 15.05.2007 mentre il campionato in oggetto è terminato il 13.05.2007. Da ciò ne deriverebbe l'applicazione dell'articolo 72 comma V° del Regolamento di Disciplina che stabilisce: “Qualora il ricorso-esposto o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto.”

La doglianza è infondata. In modo chiaro e senza possibilità di ulteriori e fuorvianti interpretazioni la normativa indica il momento dal quale decorre l'applicazione del dell'articolo 72 V° comma R.D. E il momento dal quale esso è applicabile è esattamente individuato al tempo della **presentazione** del ricorso o del ricorso-esposto e non già al momento della **pubblicazione** dell'esito dello stesso. La presentazione del ricorso-esposto è avvenuto in data anteriore il 13.05.2007.

Con il terzo motivo di ricorso si contesta il valore probante della dichiarazione scritta effettuata dal Responsabile del Settore giovanile della società “Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a” la quale conferma che il Sig. Maikol Gigliofiore è stato tesserato presso tale sodalizio sportivo e ha partecipato a gare del Campionato Italiano Allievi Professionisti sino al 17 dicembre 2006. Il motivo non ha pregio. L'articolo 91 a) del R.D prevede tra le fonti di prova anche la documentazione varia alla quale certamente appartiene tale dichiarazione tra l'altro mai contestata da parte ricorrente nella sua intrinseca veridicità.

Gli altri motivi riportati nel ricorso sono generici o prposti per la prima volta e come tali non possono essere esaminati da questa Corte Nazionale di Giustizia.

Motivazione


P.Q.M

La Corte Nazionale di Giustizia

- rigetta tutti i motivi di ricorso;
- dispone l'incameramento della cauzione per effetto del rigetto del ricorso
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Territoriale Uisp di Prato e della Lega Calcio Regionale Uisp Toscana per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.

Così deciso in Perugia, lì 29.09.2007

F.to Gino Montecchi



F.to Roberto Raviele



F.to Christian Franchitti



Perugia, 05 ottobre 2007

Prot. 08/2008/PP/pf

- Ai Responsabili Regionali Arbitri
Sede
- Ai Responsabili Territoriali Arbitri
Sede

CIRCOLARE TECNICA NR. 3/ 10 - 07

Considerando che si è riscontrata una non uniforme interpretazione per quanto riguarda la Regola 14 - Calcio di rigore - e nello specifico la parte relativa all'esecuzione dei tiri di rigore per determinare una squadra vincente, ci corre l'obbligo di evidenziare quanto è insito nella seguente domanda/risposta, contenuta nella Guida Pratica relativa alla succitata Regola 14.

12) In caso di prolungamento del primo o del secondo periodo di giuoco, regolamentare o supplementare, per far battere o ripetere un calcio di rigore o per l'esecuzione dei tiri di rigore per determinare una squadra vincente, quando dovrà ritenersi ultimata la fase del calcio di rigore?

- Immediatamente dopo che il tiro abbia sortito gli esiti descritti nella casistica seguente:
 - a. se il pallone va direttamente in porta: la rete è valida;
 - b. se il pallone entra in porta, dopo essere rimbalzato su un palo o sulla sbarra trasversale: la rete è valida;
 - c. se il pallone, dopo essere stato toccato dal portiere, finisce in porta: la rete è valida;
 - d. se il pallone rimbalza dal palo o dalla sbarra trasversale, tocca il portiere ed oltrepassa la linea di porta all'interno dei pali: la rete è valida;
 - e. se il pallone, toccato dal portiere, rimbalza sul palo o sulla sbarra trasversale e tocca nuovamente il portiere, oltrepassando poi la linea di porta all'interno dei pali: la rete è valida;
 - f. se il pallone finisce fuori del terreno di giuoco passando a lato di un palo o sopra la sbarra trasversale: il giuoco ha termine;
 - g. se il pallone colpisce un palo o la sbarra trasversale e rimbalza in giuoco: il giuoco ha termine;
 - h. se il pallone, regolarmente battuto, si ferma: il giuoco ha termine;
 - i. se il pallone è nettamente fermato dal portiere: il giuoco ha termine;

- j. se il pallone rimbalza dal palo o dalla sbarra trasversale, tocca il portiere e va verso il terreno di giuoco: il giuoco ha termine;
- k. se il portiere si sposta in avanti o un calciatore difendente entra nell'area di rigore prima dell'esecuzione del calcio di rigore: il calcio di rigore deve essere ripetuto se non è stata segnata una rete;
- l. se un attaccante entra nell'area di rigore o comunque si avvicina a meno di m. 9,15 dal pallone prima che questo sia calciato ed è segnata la rete: la rete non è valida e il giuoco ha termine;
- m. in caso di infrazione contemporanea di un attaccante e di un difendente: il calcio di rigore deve essere ripetuto;
- n. se il pallone, battuto regolarmente, si sgonfia o scoppia: il calcio di rigore deve essere ripetuto.

Alla luce di quanto la lettera g) della D/R della Regola 14 a pag 122 recita: "se il pallone colpisce un palo o la sbarra trasversale e rimbalza in giuoco, il giuoco ha termine", viene spontaneo domandarsi se il pallone nella fattispecie dopo aver rimbalzato sul terreno di giuoco tocca la schiena del portiere ed entra in porta, la rete è valida oppure l'effetto del tiro termina nel momento in cui il pallone ha toccato il terreno di giuoco? E se il pallone dopo aver colpito la sbarra trasversale rimbalza sulla linea di porta e termina in rete, la rete è valida e, nel caso affermativo, per quale motivo?

Considerate tutte le varie ipotesi della casistica di pag. 121/122 [in particolare quella della lettera e)] quel "rimbalza in giuoco" deve assolutamente essere interpretato come "rimbalza verso l'interno del terreno di giuoco", esaurendo così l'effetto del tiro. Non c'entra nulla che il pallone tocchi terra o rimanga sempre per aria, l'importante è che il pallone non cambi direzione ritornando verso chi l'ha calciato. L'ipotesi e) sopra richiamata è emblematica, nel senso che il pallone può rimbalzare più volte percorrendo una linea parallela a quella di porta ma il giuoco avrà termine solamente quando: 1) il pallone abbandonerà tale traiettoria entrando in rete; 2) il pallone abbandonerà tale traiettoria proiettandosi verso l'interno del terreno di giuoco; 3) il pallone si fermerà o sarà nettamente bloccato dal portiere.

Lega Nazionale Calcio Uisp
Settore Tecnico Arbitrale
Il Coordinatore
Paolo Palma

Ai responsabili dei Settori Tecnici Arbitrali
e ai Designatori Arbitrali
delle Leghe Calcio UISP della Toscana

Oggetto: CAMBIO SEDE RIUNIONE RESPONSABILI S.T.A.

Si comunica che la riunione precedentemente fissata per il giorno 12 ottobre 2007 alle ore 21,00 sarà tenuta presso il Circolo Arci di Avane (Empoli) e non presso la sede UISP di Empoli, orario e programma della riunione invece restano invariati.

In previsione dell'avvio della stagione sportiva è convocata una riunione dei destinatari che si terrà presso Circolo Arci di Avane, Empoli il giorno 12 ottobre 2007 alle ore 21,00.

In quella sede verranno forniti indirizzi operativi per la stagione in corso e per favorire lo sviluppo del settore incentivando la partecipazione di giovani arbitri alle attività regionali.

Confidando in un inizio senza ritardi, la conclusione della riunione è prevista per le ore 22,30.

Un caloroso saluto a tutti Voi.

La segreteria regionale

UISP – Lega Calcio – Comitato Regionale Toscano
Leghe Territoriali (fonte: vademecum2007 uisp)

AREZZO	Via Catenaia 12	52100 AREZZO	tel.	0575.295475
			fax	0575.28157
CARRARA	Via Nuova 6/c	54033 CARRARA	tel.	0585.73171
			fax.	0585.73171
EMPOLI	Via Bardini 18	50053 Empoli (FI)	tel.	0571.72131
			fax.	0571.700293
FIRENZE	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave”	50145 FIRENZE	tel.	055.4369017
			fax.	055.4249936
* Firenze - Mugello	Via P.Caiani, 20 (c/o Centro Piscine)	50032 Borgo S. Lorenzo(FI)	tel.	055.8458653
			fax.	055.8458307
* Firenze - Valdarno	Via B.Pampaloni 51	50063 Figline Valdarno (FI)	tel.	055.9156085
			fax.	055.9156086
GROSSETO	Via Ravel 19	58100 GROSSETO	tel.	0564.417756
			fax.	0564.417759
LIVORNO	Via Orazio Paretti 8	57122 LIVORNO	tel.	0586.887433
			fax.	0586.894332
LUCCA	Viale Puccini 351	55100 S. Anna di Lucca(LU)	tel.	0583.418310
			fax.	0583.418310
LUCCA -Versilia	Via .L. Repaci, 1 c/o C.S “Marco Polo”	55049 Viareggio (LU)	tel.	0584.53590
			fax.	0584.407104
LUCCA –Garfagnana	Via S. Giovanni, 53	55036 Pieve Fosciana (LU)	tel.	0583.666497
			fax.	0583.666497
MASSA	Via Alberica 6	54100 MASSA	tel.	0585.488086
			fax.	0585.488086
PIOMBINO – I. d’Elba	Via Lerario 118	57025 Piombino (LI)	tel.	0565.225644
			fax.	0565.225645
PISA	Viale Bonaini 4	56125 PISA	tel.	050.2209478
			fax.	050.20001
PISTOIA	Via Bastione Mediceo 80- zona S. Agostino	51100 PISTOIA	tel.	0573.23082
			fax.	0573.22208
* Valdinievole	Via Mazzini 143	51015 Monsummano T. (PT)	tel.	0572.950460
			fax.	0572.950437
PRATO	Via Galeotti 33	50047 PRATO	tel.	0574.691301
			fax.	0574.461612
SIENA	Strada Massetana Romana, 18	53100 SIENA	tel.	0577.271567
			fax.	0577.271907
* Valdelsa	piazza Arnolfo 5	53034 Colle Val d’Elsa (SI)	tel.	0577.920835
			fax.	0577.920835
* Valdichiana	Loc. S. Albino c/o Centro Civico	53045 Montepulciano (SI)	tel.	0578.799147
			fax	
VALDERA	Via Sacco e Vanzetti, 29	56025 Pontedera (PI)	tel.	0587.57807
			fax.	0587.55347
VALDICECINA	Vicolo degli Aranci 8	57023 Cecina (LI)	tel.	0586.631273
			fax.	0586.631272
ZONA DEL CUOIO	Via Prov. Francesca Nord 224	56022 Castelfranco di Sotto (PI)	tel.	0571.480104
			fax.	0571.480250